

## Presentazione di una relazione.

**Presidente.** Invito l'onorevole Codronchi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Codronchi.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per l'aggregazione dei comuni di Tossignano, Fontana Elice e Castel del Rio alla provincia di Bologna.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

## Seguito della discussione sul disegno di legge relativo alle derivazioni di acque pubbliche.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Derivazione delle acque pubbliche, e modificazione dell'articolo 170 della legge sulle opere pubbliche.

La Camera rammenta che la discussione si è arrestata ieri all'articolo 26 della legge, al quale articolo l'onorevole Del Balzo ha proposto un'aggiunta, da lui già svolta. Il Ministero e la Commissione hanno dichiarato di non accettare questa aggiunta.

Domando all'onorevole Del Balzo s'egli insista nella sua proposta.

**Del Balzo.** La mia proposta ebbe ieri l'insperato onore di aver l'appoggio di un uomo competente qual'è l'amico mio onorevole Gerardi. Il ministro delle finanze, e il ministro dei lavori pubblici pare che ammettano anch'essi che debbono essere rispettati i diritti acquisiti da tutti quegli utenti, che ne godono da un trentennio prima della legge del 1865. Io quindi, prima di dichiarare se ritiro o mantengo la mia aggiunta, vorrei esser chiarito su questa questione di fatto, cioè, se la prescrizione dell'articolo 26 debba intendersi nel senso che il possesso trentenario debba avere efficacia di titolo presso il demanio, in modo che i possessori di derivazioni d'acque pubbliche da un trentennio, non possano mai essere molestati in avvenire sino alla fine dei secoli, come disse l'onorevole Gerardi. Se la risposta che io avrò sarà nel senso di questa interpretazione, non ho nessuna difficoltà di ritirare il mio emendamento, perchè lo scopo che esso si propone sarebbe raggiunto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Mantellini.

**Mantellini.** Dopo le parole che proferiva ieri su questa questione l'onorevole Gerardi, mi permetta la Camera di fare alcune avvertenze sull'articolo 26 che si propone di aggiungere ai titoli legittimi per la presa d'acqua il possesso trentenario.

Non osserverò all'onorevole Gerardi che non siamo in materia fiscale; o che non è il caso di rispondere in *dubii contra fisco*. Nello Stato moderno non c'è più fisco. Era il fisco che confiscava, era il patrimonio del principe. Nello Stato moderno invece del fisco, si ha l'erario dove si raccolgono i tributi della repubblica, e le leggi che riguardano i tributi sono leggi di pubblica utilità, *publicae utilitatis... tuetur enim vectigalia publica*. Ma da ciò prescindiamo.

Quanto a me, romanista impenitente, non so adattarmi a sentir parlare di vendita di acque pubbliche, nè di canoni, nè di prezzi.

Per fortuna quell'articolo 133 del capitolo V, se n'è andato. Col capitolo V abbiamo soppresso anche quel suo articolo 133 che parlava di canoni e di prezzo di vendita delle acque pubbliche. Se n'è andato a spasso, e tanto meglio.

Per me l'acqua pubblica si licenzia e quello che si chiama canone non è che tassa di licenza, presso a poco come era il *solarium*, che si corrispondeva per l'occupazione del luogo pubblico, per quell'utilità ricavata dal luogo pubblico *praeter naturam fundi*... secondo l'espressione del testo.

La materia dell'acqua pubblica attiene al pubblico diritto, non al diritto privato *et praescriptio temporis juri publico non debet obsistere*: la prescrizione non vale dirimpetto al diritto pubblico. Può valere l'immemorabile, ma perchè? Perchè l'immemorabile *non tam est praescriptio quam titulus*. È il titolo migliore, e così pure gratuito, se da tempo immemorabile si gode dell'acqua senza corrispondere la tassa di licenza.

La trigeneria è un'altra cosa; la trigeneria è prescrizione che può corrispondere all'acquisto della privata proprietà, non agli usi che attengono al diritto pubblico, appunto come la derivazione delle acque pubbliche.

Si è detto e ripetuto a sazietà che con questa legge non si è voluto nè dare nè togliere. Ma veramente non pare che questo articolo 26 consenta poco; consente molto; consente che il possesso di 30 anni diventi titolo aggiunto ai titoli dell'articolo 1°. Ora si applica per le pubbliche (ed ecco la prima concessione) il criterio che vale per l'acqua privata; il criterio che vale per il condotto privato, e che non varrebbe per la condotta dell'acqua pubblica. *Usum aquae veterem nec ulla novatione turbare*.

In Lombardia valeva l'immemorabile, ma sola la immemorabile anche dopo la costituzione di Carlo V del 1541. Così nell'Italia media, e nel mezzogiorno. Nel Piemonte fin dal 1676 si tene-